

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 settembre 2020 — Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH / Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-415/20)

(2020/C 423/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo sancito dal diritto dell'Unione in capo agli Stati membri di rimborsare i dazi riscossi in violazione di esso maggiorati di interessi sussista anche laddove il rimborso non sia dovuto in ragione di una violazione del diritto dell'Unione accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma a causa di un'interpretazione di una (sotto)voce della nomenclatura combinata da parte di detta Corte.
- 2) Se i principi in materia di diritto al riconoscimento di interessi sulla base del diritto dell'Unione elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea possano essere trasposti anche al pagamento di restituzioni all'esportazione che le autorità degli Stati membri hanno negato in violazione del diritto dell'Unione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo do Trabalho de Barcelos (Portogallo) il 10 settembre 2020 — GD, ES / Luso Temp — Empresa de Trabalho Temporário, S.A.

(Causa C-426/20)

(2020/C 423/41)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo do Trabalho de Barcelos

Parti

Attori: GD, ES

Convenuta: Luso Temp — Empresa de Trabalho Temporário, S.A.

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 3, paragrafo 1, lettera f) e 5, paragrafo 1 della direttiva 2008/104/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, ostino a una norma come quella di cui all'articolo 185, paragrafo 6, del codice del lavoro (approvato con la legge del 12 febbraio 2009, n. 7), che prevede che il lavoratore tramite agenzia interinale abbia sempre e solo diritto alle ferie e alla rispettiva indennità in proporzione al periodo di lavoro prestato per l'impresa utilizzatrice, anche nel caso in cui abbia iniziato a svolgere le proprie funzioni in un dato anno e le abbia cessate due o più anni dopo tale data, mentre a un lavoratore contrattato direttamente dall'impresa utilizzatrice e che eserciti le medesime funzioni e per un periodo di tempo equivalente si applica il regime generale delle ferie, avendo quest'ultimo diritto a un periodo di ferie più lungo e un'indennità per ferie annuali superiore, non venendo questi calcolati in proporzione al periodo di lavoro prestato.

⁽¹⁾ GU 2008, L 327, pag. 9.